

CONVEGNO IGI

**Codice degli appalti tra Stato e Regioni:  
la Corte costituzionale scioglie molti nodi**

\*\*\*

INTRODUZIONE  
DEL PRESIDENTE  
ON. GIUSEPPE ZAMBERLETTI

ROMA 11 dicembre 2007  
JOLLY HOTEL "L. DA VINCI"

Con l'odierno Convegno l'IGI interviene all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto quasi integralmente i ricorsi di alcune Regioni contro il Codice degli Appalti.

La decisione della Corte salva l'unitarietà del mercato dei lavori pubblici e mette un punto fermo ad una vicenda nata in seguito all'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione, che com'è noto ha ampliato la competenza legislativa delle Regioni, senza però delimitarne esattamente i confini.

Si tratta di un risultato importante per gli operatori del settore, che possono ora confidare in un quadro normativo ancorché non definitivo, quanto meno unitario. Appare ad esempio scongiurato il pericolo che ciascuna Regione disciplini in maniera diversa, generando confusione e disparità di trattamento in base alla mera localizzazione dell'opera, istituti di portata generale.

Pur contribuendo a riportare ordine nel settore, la sentenza della Corte non può ovviamente assicurare da sola certezza assoluta delle norme. Per assicurare tale obiettivo, sarebbe stato sufficiente un pedissequo recepimento delle Direttive europee ed invece siamo in attesa di un terzo decreto correttivo del Codice, che dovrebbe colmare alcuni vuoti, tra i quali quelli causati dalla cancellazione del diritto di prelazione nelle operazioni in finanza di progetto.

Il compito di entrare nei dettagli della sentenza spetta agli illustri Relatori, che voglio ringraziare per il loro prezioso apporto dottrinale. Mi limiterò, in questa sede, ad alcune considerazioni.

La prima è che la sentenza si muove nell'alveo della tutela della concorrenza, che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

Difatti, il Codice ha la funzione primaria di adeguare il diritto interno alle normative comunitarie, la cui ratio ispiratrice è l'apertura degli appalti alla concorrenza. Ciò consente al legislatore nazionale di legittimare interventi statali non solo di principio ma anche di dettaglio.

Con la sentenza n. 401 viene quindi ricondotta alla materia della concorrenza l'intera fase della procedura di evidenza pubblica, che comprende la qualificazione e la selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento, i criteri di aggiudicazione, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti.

Sia pure implicitamente, la Corte ha dunque considerato che un ostacolo alla libera circolazione delle imprese risiede nella molteplicità di normative eterogenee a livello regionale, anche se ognuna di esse appare singolarmente in grado di assicurare il medesimo trattamento ai concorrenti.

Il rischio, paventato dall'Autorità di Vigilanza nei giorni scorsi, rimane quello di aggiustamenti a livello regionale della normativa statale. Un caso emblematico è quello della Calabria, che ha appena creato un albo dei subappaltatori, ignorando di fatto il divieto della Consulta. La norma, inserita nella legge regionale, non specifica tra l'altro se un'impresa non iscritta all'albo possa comunque ricevere subappalti.

Mi fermo qui, per non togliere ulteriore spazio ai nostri Relatori, e lascio la parola al Presidente Catricalà, al quale è affidato il compito di introdurre il nostro Convegno. Grazie.